



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO BERRINO	Presidente
GABRIELLA MARCHESE	Consigliere
LUIGI CAVALLARO	Consigliere
LUCA SOLAINI	Consigliere-Rel.
ANGELO CERULO	Consigliere

Oggetto:

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud.07/12/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20785/2020 R.G. proposto da:

(omissis) , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis)

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente



domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (omissis)

, (omissis) , (omissis)

-controricorrente-

avverso SENTENZA del TRIBUNALE di PESCARA n. 493/2019 depositata il
06/11/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal
Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;



R.G. 20785/20**Rilevato che:**

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c.,
(omissis) lamentava che in sede di revisione amministrativa non le era stato riconosciuto il requisito sanitario rispondente alle patologie denunciate, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento in corso di godimento. Neppure in sede di accertamento tecnico preventivo le veniva riconosciuto il requisito sanitario richiesto ed a seguito di espresso dissenso introduceva il giudizio di merito che nel confermare anch'esso la carenza del requisito sanitario, riteneva il ricorso inammissibile, perché le deduzioni generiche erano di mero richiamo rispetto alle contestazioni già svolte nella fase dell'ATP ed erano state già integralmente valutate e non accolte dal consulente d'ufficio. L'accertamento del consulente d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo veniva quindi integralmente confermato dal giudice dell'opposizione, con condanna del ricorrente alle spese, benché il ricorrente avesse prodotto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., perché, ad avviso del giudice dell'opposizione, era stata proposta una lite temeraria, in quanto le deduzioni erano generiche e meramente ripetitive di quelle già proposte in sede di ATP, senza alcuna doverosa diligenza e accuratezza nel manifestare il dissenso alle conclusioni del ctu dell'ATP. Avverso tale sentenza del tribunale, (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base un motivo di censura (suddiviso in due profili), illustrato da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

Con il motivo di ricorso, sub profilo a), la ricorrente deduce il vizio di falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., perché erroneamente, il tribunale, ritenendo che le generiche critiche proposte in sede di giudizio di opposizione all'accertamento sanitario fossero le stesse



già proposte nella fase sommaria, aveva ravvisato un mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel manifestare il dissenso avverso le conclusioni espresse in sede di ATP e per tali motivi aveva ritenuto che l'opponente avesse agito con grave colpa, agli effetti di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., mentre sub profilo b) la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art.445 bis commi 4, 5 e 6 c.p.c., in quanto erroneamente il giudice dell'opposizione aveva rigettato l'opposizione stessa solo perché il ricorrente aveva instaurato la fase di merito del giudizio, ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., sulla base delle medesime deduzioni del proprio ctp già compiutamente contestate e smentite dal ctu in fase sommaria; infatti, ad avviso del ricorrente è possibile instaurare il giudizio di merito, semplicemente contestando le conclusioni del CTU sulla base degli elementi emersi e delle contestazioni proposte in sede di osservazioni critiche alla CTU nel procedimento di ATP, come accaduto nella specie. In buona sostanza, secondo la ricorrente, la norma di cui alla rubrica si limita a richiedere il deposito di un ricorso motivato, senza tuttavia delimitarne il contenuto. In particolare, la norma censurata, ricalcherebbe quella dell'art. 342 c.p.c., nella parte in cui prescrive l'individuazione di motivi specifici nell'atto introduttivo del gravame, senza tuttavia alcuna specifica limitazione.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza della S.C., *"La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c."* (Cass. n. 5721/21).

Nel caso di specie, il tribunale ha errato, perché ha ritenuto che le deduzioni in sede di opposizione del consulente di parte già proposte e smentite dal ctu della fase sommaria fossero sintomatiche del mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel manifestare il



dissenso e, quindi, giustificavano una pronuncia per lite temeraria, per colpa grave, ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., con revoca dell'esonero dalla condanna alle spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c., ma in assenza dell'istanza dell'Inps, come richiesto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, dichiarandosi non dovute le spese da parte di (omissis), di cui alla sentenza impugnata.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando non dovute le spese da parte di (omissis).

Condanna L'Inps a pagare a (omissis) le spese di lite che liquida nell'importo di € 1.500,00 e di € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7.12.2022

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

